Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

Repubblica Italiana

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Gruppo di Azione Locale "Montagna Leader"

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
Asse IV "Leader"

Piano di Sviluppo Locale 2007-2013
del Gruppo di Azione Locale "Montagna Leader"

Misura 411 Competitività
Azione 1 Valorizzazione dei prodotti locali
Intervento 2 Qualificazione e promozione delle aziende di trasformazione

BANDO PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE E INTRODUZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE

A FAVORE DELLE AZIENDE DI TRASFORMAZIONE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL n. 2 del 28 marzo 2012
Maniago, li 28 marzo 2012

Il Presidente
Franco Protti

INDICE

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI 4

Art. 1 - Oggetto e finalità 4

Art. 2 – Definizioni 4

Art. 3 - Area di intervento 4

Art. 4 - Soggetti beneficiari 4

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE 5

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità 5

Art. 6 - Interventi finanziabili 5

Art. 7 -Tipologie di spesa ammissibili e non ammissibili 6

Art. 8 -Criteri di valutazione e punteggi per i singoli interventi 7

CAPO III –RISORSE FINANZIARIE E INTENSITÀ DI AIUTO 8

Art. 9 -Risorse finanziarie disponibili 9

Art. 10 - Tipologia e intensità dell'aiuto 9

CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO 9

Art. 11 – Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto e relativa documentazione 9

Art. 12 – Approvazione della graduatoria ed esclusioni 11

Art. 13 – Concessione del contributo 11

Art. 14 - Modalità di erogazione dell'aiuto (domande di pagamento) 12

Art. 15 - Inizio e conclusione degli interventi 13

Art. 16 – Spesa dei beneficiari e rendicontazione 13

Art. 17 – Varianti 15

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI 16

Art. 18 - Obblighi del beneficiario in relazione all'attuazione e documentazione dell'intervento, al vincolo di destinazione e alla pubblicità 16

Art. 19 – Controlli 18

CAPO VI – RIDUZIONI E REVOCHE DELL'AIUTO 18

Art. 20 – Riduzioni dell'aiuto 18

Art. 21 – Decadenza, revoche e annullamento 18

CAPO VII – NORME FINALI 19

Art. 22– Controversie 19

Art. 23– Rinvio a norme e disposizioni amministrative 19

Art. 24 - Trattamento dei dati personali 20

Art. 25 – Informazioni 20

Elenco allegati 20

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina l'accesso agli aiuti previsti dalla Misura 411 del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013, Azione 1 "Valorizzazione dei prodotti locali" Intervento 2 "Qualificazione e promozione aziende di trasformazione locali", previsto dal Piano di sviluppo locale del gruppo di azione locale (GAL) Montagna Leader , approvato con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 30/SPM del 10 luglio 2009 (pubblicato sul B.U.R. n. 31 del 5 agosto 2009) e cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dallo Stato italiano e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. L'aiuto è finalizzato a sostenere gli investimenti diretti volti all'adeguamento e miglioramento delle aziende di trasformazione locali, allo scopo di favorire la qualità delle produzioni e l'accorciamento della filiera produttore - consumatore, nell'ambito di interventi volti:

   a) migliorare i processi di trasformazione tramite investimenti indirizzati alle produzioni di qualità, incluse le produzioni biologiche

   b) elevare la qualità dei prodotti

   c) introdurre nuove tecnologie volte a sostenere la competitività e ridurre i costi di produzione

   d) innovare il settore soprattutto per quanto concerne la promozione e la commercializzazione

   e) sviluppare nuovi prodotti, processi e tecnologie

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando si adottano le seguenti definizioni:

   a) Micro-imprese: un'impresa che occupa meno di 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro. Gli effettivi si misurano in unità di lavoro per anno (ULA), vale a dire in base al numero delle persone che hanno lavorato nell'impresa o per suo conto a tempo pieno durante l'anno considerato. Le persone che non hanno lavorato tutto l'anno o che hanno lavorato a tempo parziale vengono contabilizzate come frazioni di ULA. Né gli apprendisti né gli studenti in formazione professionale, né i congedi di maternità vengono contabilizzati (Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE).

Art. 3 - Area di intervento

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono localizzati nel territorio dei Comuni di:

   a) Aviano, Budoia, Caneva, Polcenigo, Arba, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, Montereale Valcellina, Vajont, Castelnovo del Friuli, Meduno, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Travesio (Area Rurale C - PSR 2007-2013 Allegato 1).

   b) Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco, Clauzetto, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio (Area Rurale D - PSR 2007-2013 Allegato 1).

Art. 4 - Soggetti beneficiari

1. Beneficiari dell'aiuto per l'adeguamento e miglioramento delle aziende di trasformazioni locali sono esclusivamente:

a) Microimprese che svolgono attività di manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per investimenti in strutture produttive localizzate in area Leader di proprietà del proponente o su cui esiste da parte dello stesso altro diritto reale di godimento;

b) iscritti al registro delle imprese ed aventi sede legale in uno dei Comuni elencati al precedente Art. 3.

2. Il sostegno non può essere concesso alle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari in vigore sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

3. Sono escluse, quali soggetti beneficiari, le aziende agricole.

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità

1. I singoli interventi devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:

   a) formali:

   a.1)legittimazione del richiedente;

   a.2) rispetto dei termini di presentazione della domanda;

   a.3) correttezza e completezza formale della domanda come indicato nel successivo art. 11;

   a.4) localizzazione dell'intervento in uno dei Comuni di cui all'art. 3 del presente bando;

   b) generali:

   b.1)coerenza dell'intervento con riferimento ad oggetto e finalità del bando;

   b.2)divieto di cumulo dell'aiuto richiesto con altri aiuti ~~co~~ncessi per la stessa spesa, fatti salvi i casi ammessi da specifica normativa;

   b.3) Importo della spesa relativa alla realizzazione o adeguamento delle strutture non superiore a 100.000,00 euro;

   b.4) rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti "de minimis" recata dal regolamento (CE) n.1998/2006 del 15.12.2006;

   b.5) prodotti ammessi ai sensi delle indicazioni previste dall'allegato 1 del Trattato, esclusi i prodotti della pesca.

2. Non sono ricevibili le domande palesemente carenti di uno dei requisiti di ammissibilità rilevabili senza necessità di specifica istruttoria:

   a) mancata sottoscrizione della domanda di aiuto di cui all'art. 11 o mancata autenticazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 della firma posta in calce alla domanda;

   b) presentazione della domanda fuori termine, iniziale o finale, di cui all'art. 11, comma 2;

   c) localizzazione dell'intervento in un comune non compreso nell'area di intervento di cui all'art. 3.

Art. 6 - Interventi finanziabili

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi che, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, sono diretti:

   a. al miglioramento del rendimento globale delle aziende di trasformazione beneficiarie;

   b. alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione e/o lo sviluppo di nuovi processi e tecnologie;

c. miglioramento dei processi di trasformazione mediante investimenti indirizzati alle produzioni di qualità, incluse le produzioni biologiche, mediante investimenti collegati all'utilizzo di loghi promozionali;

d. all'introduzione di nuove tecnologie volte a sostenere la competitività e ridurre i costi di produzione.

2. Gli interventi ammessi a finanziamento rispettano:

   a) le tipologie di spesa ammissibile di cui al successivo articolo 7;

   b) le normative di riferimento Reg. CE 852/04; Reg. CE 853/04 e DGR 22.12.2006 n. 3160 .

Art. 7 -Tipologie di spesa ammissibili e non ammissibili

1. Ai fini della determinazione dell'aiuto e nel rispetto di quanto stabilito dai regolamenti (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005, n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 e n. 65/2011 del 27 gennaio 2011, e successive modifiche e integrazioni, sono ammissibili le sotto elencate tipologie di spesa:

   a) realizzazione o adeguamento di immobili per la manipolazione, trasformazione, il confezionamento e la commercializzazione delle produzioni;

   b) acquisizione delle attrezzature per la manipolazione, trasformazione e confezionamento delle produzioni;

   c) acquisizione di licenze e certificazioni di qualità;

   d) acquisizione di servizi di consulenza specialistica sulle tecniche di trattamento e promo - commercializzazione delle produzioni;

   e) produzione e diffusione materiali promozionali;

   f) le spese generali relativamente alle categorie di investimenti sopraelencate, sono riconosciute nei limiti massimi del 10% dell'importo degli stessi, purché sia determinata una diretta connessione con l'investimento proposto per il finanziamento. In caso di investimenti in zone con vincoli di natura ambientale il limite è innalzato al 12%;

   g) la somma delle spese di cui alle lett. c), d) ed f) di cui al comma 1 non può essere superiore al 25% dell'intero investimento.

2. Non sono ammissibili:

   a) lavori eseguiti con apporto di lavoro proprio (lavori in economia);

   b) l'acquisto di attrezzature e materiale usato;

   c) acquisto di materiale di facile consumo e di materiale informatico (hardware e software) se dedicato esclusivamente all'attività amministrativa;

   d) acquisto di diritti di produzione agricola, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora, ai sensi dell'art. 55 del Reg. (CE) 1974/2006;

   e) acquisti documentati da fatture di importo inferiore a € 100,00;

   f) l'imposta sul valore aggiunto (IVA);

   g) interventi di mera sostituzione che non comportano miglioramenti tecnologici o funzionali;

   h) acquisto di terreni;

   i) interventi relativi ai fabbricati ad uso di abitazione;

   j) interventi di manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili;

   k) i prodotti trasformati non compresi in Allegato I del Trattato;

l) spese per certificazioni obbligatorie.

3. Sono riconosciute ammissibili solo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto, e nel rispetto dell'effetto incentivante così come definito all'art. 34 del Regolamento generale approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.

4. Sono ammissibili solo le spese regolarmente quietanzate, dimostrate con giustificativi intestati al beneficiario ed effettuate con le modalità di pagamento di cui all'art. 16 del presente bando. Il pagamento in contanti non è riconosciuto e comporta la non ammissibilità della spesa.

5. Per la valutazione di ammissibilità della spesa si applicano, per quanto non specificato nel presente bando, le norme comunitarie, nazionali e regionali di cui al successivo art. 23 del bando stesso.

Art. 8 -Criteri di valutazione e punteggi per i singoli interventi

1. Le domande di aiuto che non possiedono uno o più requisiti di ammissibilità elencati nell'art. 5 del presente bando non sono considerate ai fini della formazione della graduatoria di cui ai commi seguenti e sono escluse dal finanziamento. Il GAL invia a ciascun richiedente la comunicazione dei motivi di non ammissibilità e di esclusione dal finanziamento, fissando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per le eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le domande di aiuto in possesso dei requisiti di ammissibilità elencati nell'art. 5 del bando, sono valutate, ai fini della formazione della graduatoria, applicando i criteri seguenti:

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTEGGIO
CRITERIO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	
Aziende di trasformazione che partecipano a forme coordinate di promozione (integrazione con altre imprese di trasformazione e/o commercializzazione)	Si	10
Aziende che aderiscono ad organizzazioni di produttori	Si	5
Svantaggio altitudinale	Localizzazione dell'intervento in area di svantaggio classificata come **zona C** dalla deliberazione della Giunta regionale 3303/2000	10
	Localizzazione dell'intervento in area di svantaggio classificata come **zona B** dalla deliberazione della Giunta regionale 3303/2000	5
	Localizzazione dell'intervento in area di svantaggio classificata come **zona A** dalla deliberazione della Giunta regionale 3303/2000	3
Aziende di recente costituzione (nei tre anni precedenti alla domanda)	Si	2
Azienda costituita da personale giovane (in cui i dipendenti a tempo indeterminato siano in maggioranza persone di un'età compresa tra 18 e 40 anni alla data della presentazione della domanda)	Si	2
Possesso di certificato di qualità di sistema o di prodotto (ISO 9000, ISO 14.000, EMAS, AQUA)	Si	8
Grado di cantierabilità del progetto	Comunicazione di inizio lavori o di DIA divenuta efficace	5

	o, nel caso di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed attestante l'avvio dell'intervento	
	DIA non ancora efficace	3
Incremento dell'occupazione	Incremento di 1 unità lavorativa a tempo pieno	4
	Incremento di 1 unità lavorativa a tempo parziale	2
Imprenditoria femminile e giovanile	Imprenditoria giovanile: domanda presentata da un giovane, da società di persone in cui i soci siano in maggioranza giovani, da società di capitale in cui la maggioranza delle quote sia di proprietà di giovani. Per giovane si intende una persona di di età compresa tra 18 e 40 anni alla data della presentazione della domanda in formato elettronico. Il punteggio previsto è cumulabile con il punteggio previsto per l'imprenditoria femminile.	2
	Imprenditoria femminile: domanda presentata da una donna, da società di persone in cui i soci siano in maggioranza donne, da società di capitale in cui la maggioranza delle quote sia di proprietà di donne. Il punteggio previsto è cumulabile con il punteggio previsto per l'imprenditoria giovanile.	2
Localizzazione dell'intervento in un Comune il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco o di una riserva naturale regionale (L.R. 42 del 30.09.96 art.33)	Andreis, Arba, Barcis, Budoia, Caneva, Castelnovo del Friuli, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio e Vajont.	5

3. In caso di parità di punteggio, la priorità verrà assegnata operando il sorteggio in seduta precedentemente comunicata ai presentatori delle domande alle quali sia stato attribuito pari punteggio, i quali possono assistere alla procedura anche a mezzo di persone a ciò delegate.

4. Il sorteggio di cui al comma 4 è effettuato dal Direttore del GAL Montagna Leader, coadiuvato da due dipendenti, uno dei quali provvede alla verbalizzazione delle operazioni.
5. Le domande di aiuto sono finanziate secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

CAPO III –RISORSE FINANZIARIE E INTENSITÀ DI AIUTO

Art. 9 -Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse finanziarie pubbliche disponibili per il presente bando ammontano a euro 224.000,00 e sono così ripartite:

RISORSE DISPONIBILI		
FEASR	COFINANZIAMENTO NAZIONALE	TOTALE
€ 98.560,00	€ 125.440,00	€ 224.000,00

Art. 10 - Tipologia e intensità dell'aiuto

1. L'aiuto si configura come contributo in conto capitale e viene concesso quale aiuto "de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28 dicembre 2006, L379.

2. L'aiuto è concesso secondo i seguenti limiti percentuali massimi, riferiti alla tipologia di spesa:

Strutture (fabbricati e impianti connessi)	40%
Altri tipi di investimento	35 %

3. L'aiuto pubblico massimo concedibile è di € 30.000,00 a fronte di una spesa massima che non superi € 85.714,29.

4. Nel caso in cui l'impresa proponente abbia già ricevuto aiuti "de minimis" nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, l'aiuto concesso deve essere compreso nel massimale previsto dal regime di aiuti richiamato al comma 1, pari a euro 200.000,00 di contributo pubblico nel triennio.

5. Nel caso in cui con le risorse disponibili in graduatoria ci sia una domanda finanziabile solamente con un'intensità contributiva inferiore a quella di cui al comma 1, il contributo viene concesso per l'importo pari alle risorse disponibili, sempre che il beneficiario dia il proprio espresso consenso e la percentuale di contributo concesso non sia inferiore al 60% del contributo concedibile.

CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 11 – Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto e relativa documentazione

1. Ai sensi degli artt. 3, comma 1 lett. bb) e 17 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, coloro che intendono accedere all'aiuto previsto dal presente bando sono tenuti a costituire il fascicolo aziendale presso uno dei soggetti abilitati: centri di assistenza agricola (CAA). La costituzione del fascicolo aziendale è condizione necessaria per la compilazione della domanda di aiuto.
2. La domanda di aiuto, indirizzata al GAL, è compilata e rilasciata in via informatica presso i centri di assistenza agricola (CAA) o altri soggetti abilitati a tale funzione, utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) di AgEA, secondo le modalità ivi

predisposte entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. La domanda cartacea, stampata e sottoscritta dal beneficiario, e corredata della documentazione sarà consegnata in originale (bollato ai sensi di legge) entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza di cui sopra, pena l'inammissibilità della stessa ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del presente bando, al seguente indirizzo del GAL: Montagna Leader S.c.a.r.l. – Via Venezia 18/a – 33085 Maniago PN (art. 13 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011).

3. La domanda cartacea è presentata a mano presso la sede del GAL, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, oppure spedite a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di spedizione postale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della L.R. 7/2000, ai fini del rispetto del termine di cui al comma 2, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga agli uffici del GAL entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

4. Le domande cartacee presentate oltre il suddetto termine o pervenute a mezzo posta dopo il termine di quindici giorni e le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, non saranno considerate ammissibili.

5. Il plico contente la domanda di aiuto e la relativa documentazione allegata deve riportare all'esterno, oltre ai dati identificativi del mittente, la dicitura: "PSL 2007-2013 del GAL Montagna Leader, Misura 411, Azione 1 "Valorizzazione dei prodotti locali", Intervento 2 "Qualificazione e promozione delle aziende di trasformazione locali".

6. Alla domanda di aiuto, devono essere allegati, pena la non ammissibilità della domanda, i documenti di seguito specificati:

   a) copia di un documento di identità del richiedente per l'autenticità della firma, ai sensi degli artt. 21 e 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

   b) documentazione comprovante la proprietà dell'immobile o la titolarità di altro diritto reale;

   c) relazione descrittiva dell'intervento, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato A) contenente anche le informazioni necessarie all'attribuzione dei punteggi di cui all'art.8;

   d) per i lavori di cui all'art. 7, comma 1, lett. a): il progetto, corredato della documentazione attestante il possesso dei requisiti e delle prescritte autorizzazioni amministrative per l'avvio dei lavori edilizi - se del caso -, della descrizione dello stato di fatto con relativa documentazione fotografica e della perizia asseverata prevista dall'art. 21, comma 1 lett.b), del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, e riferita ai lavori od opere ammissibili e rispetto alla tipologia di intervento prevista dagli articoli 2 e 7 del presente bando. La perizia, inoltre, attesta il rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, con riferimento alla situazione di fatto e alle modifiche previste con i lavori di cui al progetto;

   e) per le attrezzature: tre preventivi forniti da ditte diverse e dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato in cui, sulla base di parametri tecnico – economici, viene motivata la scelta del bene, secondo quanto previsto dall'art. 21 comma 1, lett. a) del Regolamento approvato con D.P.Reg. n.040/Pres. del 2011 (Allegato B);

   f) per i servizi e gli investimenti immateriali: tre preventivi forniti da ditte o soggetti diversi accompagnati dalle informazioni sul fornitore e sui suoi eventuali collaboratori incaricati dell'attività oggetto del preventivo (titoli professionali, curriculum ed elenco delle attività eseguite), nonché sull'offerta tecnica. Nel caso non sia possibile l'individuazione di tre fornitori, alla domanda di aiuto è allegata una dichiarazione di un tecnico qualificato che attesti tale impossibilità, dopo l'effettuazione di un'accurata indagine di mercato, accompagnata da una

relazione specifica contenente gli elementi di valutazione della congruità del preventivo del fornitore individuato;

g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 relativa a qualsiasi aiuto "de minimis" ricevuto durante i due anni precedenti e nell'anno in corso (art. 3 paragrafo 1 del regolamento (CE) n.1998/2006) secondo lo schema di cui all'allegato C);

h) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'allegato D).

7. Al fine dell'attribuzione dei punteggi vengono inoltre richiesti i seguenti documenti:

a) Dichiarazione che attesti la partecipazione a forme coordinate di promozione secondo lo schema di cui all'Allegato E);

b) Dichiarazione che attesti l'adesione ad organizzazioni di promozione costituite da produttori locali secondo lo schema di cui all'Allegato E);

c) Dichiarazione relativa al personale di cui all'Allegato F) e copia dei relativi contratti di lavoro;

d) Copia certificazioni di qualità possedute;

e) Copia documentazione attestante il grado di cantierabilità del progetto (comunicazione di inizio lavori o di DIA divenuta efficace o, nel caso di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto notorio);

f) Dichiarazione che certifichi l'impegno relativo all'incremento occupazionale, secondo lo schema di cui all'Allegato G).

8. I requisiti e i fatti valutabili ai fini della attribuzione dei punteggi devono sussistere alla data del rilascio della domanda di aiuto compilata tramite SIAN. La documentazione allegata alla domanda non deve avere una data successiva a quella del rilascio della domanda tramite SIAN.

9. La mancanza della suddetta documentazione determina la mancata attribuzione dei relativi punteggi.

Art. 12 – Approvazione della graduatoria ed esclusioni

1. La graduatoria delle domande di aiuto ammissibili e l'elenco delle domande non ammissibili, con l'indicazione delle motivazioni di esclusione, sono approvati dal Consiglio di amministrazione del GAL entro il termine di 120 giorni dal termine di scadenza per la presentazione della domanda di aiuto di cui all'art. 11. Il termine suddetto è interrotto nel caso di richiesta ai richiedenti di ulteriore documentazione e riprende a decorrere dal giorno in cui il GAL riceve la documentazione integrativa richiesta.

2. In caso di domanda non ricevibile o non ammissibile, il GAL ne dà comunicazione agli interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, formulando le motivazioni e fissando in minimo 10 giorni il termine per la presentazione di eventuali contro deduzioni.

3. La graduatoria e l'elenco di cui al comma 1 sono pubblicati secondo le indicazioni del D.P.Reg. 040/Pres. del 2011.

4. Ai richiedenti non finanziati per carenza di risorse o per inammissibilità della domanda viene data comunicazione personale a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13 – Concessione del contributo

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria da parte del Consiglio di Amministrazione del GAL, previo accertamento della regolarità contributiva (DURC), ai beneficiari viene data comunicazione dell'ammissione a finanziamento con decisione individuale di concessione, recapitata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La decisione individuale indica le spese ammissibili e l'importo dell'aiuto, le prescrizioni e i termini per l'avvio e la conclusione dell'intervento, nonché le informazioni e prescrizioni di cui all'art. 32 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.

2. Nel caso di mancato rilascio del DURC ovvero di DURC irregolare, l'aiuto non viene concesso.

3. L'aiuto si intende accettato se il beneficiario non comunica per mezzo di lettera raccomandata la rinuncia dello stesso entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della decisione individuale di cui al comma 1.

Art. 14 - Modalità di erogazione dell'aiuto (domande di pagamento)

1. All'erogazione dell'aiuto provvede l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), organismo pagatore del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013.

2. L'erogazione dell'aiuto a favore del beneficiario avviene con pagamenti effettuati a titolo di anticipazione, acconti (pagamenti intermedi) e saldo mediante accreditamento al conto corrente intestato al beneficiario:

   a) anticipazione: erogabile nella misura massima del 50% dell'aiuto pubblico riferibile alla spesa per investimenti, con presentazione di una garanzia fideiussoria a favore dell'organismo pagatore di importo pari al 110% dell'anticipazione stessa: art. 40 del Regolamento approvato con D.P.reg. n.040/Pres. del 2011 ;

   b) acconti (pagamenti intermedi): nella misura massima del 80% dell'aiuto pubblico ai sensi dell'art. 41 del Regolamento approvato con D.P.reg. n.040/Pres. del 2011, possono essere erogati 2 (due) acconti, rispettivamente al raggiungimento del 50% e dell'80% del costo totale ammissibile, deducendo comunque dall'acconto l'importo di anticipazione precedentemente erogato ;

   c) saldo: erogabile a conclusione dell'intervento, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento approvato con D.P.reg. n.040/Pres. del 2011.

3. Ai fini dell'erogazione dell'aiuto, il beneficiario presenta domanda di pagamento compilata e rilasciata in via informatica utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), in analogia alla procedura prevista per la domanda di aiuto. Le domande di anticipazione, acconto e saldo, stampate e sottoscritte, devono essere presentate al GAL entro quindici giorni dalla data del rilascio.

4. Alla domanda di pagamento è allegata la documentazione necessaria per la liquidazione degli importi richiesti:

   a) anticipazione: fideiussione di cui al comma 2, lett. a);

   b) acconti e saldo: rendicontazione di cui al successivo art. 16.

5. La liquidazione degli acconti e del saldo presuppone l'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori e delle forniture.

6. Lo svincolo della fideiussione da parte di AgEA viene disposto su nulla osta del GAL in sede di liquidazione del saldo.

Art. 15 - Inizio e conclusione degli interventi

1. Il beneficiario dà inizio agli interventi finanziati dopo la presentazione della domanda di aiuto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 comma 3 del presente bando.

2. La conclusione delle operazioni coincide con la presentazione della domanda di pagamento del saldo, accompagnata dalla rendicontazione finale della spesa sostenuta, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2013, fatta salva la possibilità da parte del beneficiario di chiedere, in forma scritta e in maniera motivata, una proroga per causa a lui non imputabile. Il GAL fissa il nuovo termine tenuto conto anche delle scadenze amministrative e dei termini connessi al buon fine dell'utilizzo dei fondi assegnati dal GAL per l'attuazione del PSL.

3. La richiesta di proroga deve essere presentata al GAL prima della scadenza del termine sopra indicato per la conclusione delle operazioni. Le spese effettuate dopo tale termine, in assenza della richiesta o in assenza dell'approvazione della richiesta da parte del GAL, non sono riconosciute ammissibili a finanziamento.

4. La conclusione delle operazioni di cui al comma 2 presuppone che il beneficiario abbia ottenuto, se previsti, i certificati di collaudo statico del bene immobile.

Art. 16 – Spesa dei beneficiari e rendicontazione

1. Sono riconosciute come ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario, al quale deve pertanto essere intestata tutta la documentazione di spesa.

2. Ai sensi dell'art. 39, comma 1, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, il pagamento della spesa sostenuta dal beneficiario è documentato esclusivamente mediante le seguenti modalità di pagamento:

   a) bonifico bancario;

   b) ricevuta bancaria;

   c) bollettino postale;

   d) vaglia postale;

   e) assegno circolare o bancario non trasferibili.

3. Nel caso di assegno, sia circolare che bancario, è presentata la prova del relativo addebito sul conto corrente intestato al beneficiario mediante copia dell'estratto conto.

4. Il pagamento in contanti non è riconosciuto.

5. Ai fini del riconoscimento delle spese, il beneficiario produce rendicontazione mediante documentazione di spesa *in originale* (fatture e documentazione di pari valore probatorio, corredate della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento) riferita alle operazioni ammesse a finanziamento. Sulle fatture e sulle altre pezze giustificative equipollenti dal punto di vista della dimostrazione e pertinenza della spesa, il GAL appone timbratura e sigla con l'indicazione della fonte di finanziamento, al fine di impedire che la stessa documentazione sia utilizzata per la richiesta di ulteriori contributi.

6. Le fatture e la documentazione di pari valore probatorio devono essere interamente ed esclusivamente riferite all'intervento ammesso a finanziamento e la spesa rendicontata deve riguardare tutta la spesa ammissibile, sia per la parte coperta dal contributo pubblico sia per la

parte a carico del beneficiario stesso. La documentazione di spesa non deve pertanto contenere voci di spesa estranee alla domanda di aiuto e al relativo intervento e la descrizione dei beni in fattura ne deve consentire la precisa e inequivocabile identificazione fisica. A quest'ultimo fine si richiede che in fattura vengano indicati gli elementi identificativi dei lavori e dei beni ricorrendo anche a indicazione del modello, del numero di serie, al numero di matricola, ovvero altro elemento univocamente identificativo.

7. Ai sensi dell'art. 41 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n.040/2011, la domanda di acconto è accompagnata dalla seguente documentazione a rendicontazione della spesa sostenuta:

   a) fatture quietanzate in originale o altra documentazione equipollente;

   b) copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture secondo le modalità di cui al comma 2;

   c) elenco delle fatture o della documentazione equipollente, sottoscritto dal beneficiario, con l'indicazione, per ciascun documento, del numero, della data, del soggetto emittente, dell'oggetto e degli estremi di pagamento. Le fatture sono raggruppate nell'elenco secondo le seguenti categorie di costo: i) opere edili (lavori), ii) arredi, attrezzature e dotazioni, iii) licenze, iv) acquisizione di servizi e v) materiali promozionali.

   d) relazione comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;

   e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato e che l'intervento stesso è stato realizzato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;

   f) per le opere edili, perizia asseverata, sottoscritta da un tecnico abilitato, redatta sulla base dei lavori realizzati con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 23 del Regolamento approvato con D.P.Reg. 040/Pres. del 2011 e in coerenza con la documentazione di cui alla lettera e) comma 6 Art. 11;

   g) altra documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.

8. Ai sensi dell'art. 42 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, la domanda di saldo è accompagnata dalla seguente documentazione, a rendicontazione della spesa sostenuta:

   a) documenti di spesa di cui al precedente comma 7, lettere a), b), c) – fatture, pagamenti, elenco;

   b) per le opere edili:

      b.1) perizia asseverata sottoscritta da un tecnico abilitato composta da:

         1. computo metrico analitico finale redatto sulla base dei lavori realizzati con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 23 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 e con l'evidenza, per ogni voce di spesa, del riferimento alle relative fatture;

         2. riepilogo delle fatture con l'indicazione dell'importo rendicontabile, ripartite tra le seguenti categorie: opere edili, impianti e spese generali; certificazioni di qualità; servizi di consulenza; materiali promozionali;

3. descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;

4. dichiarazione di conformità alla disciplina urbanistica ed alle eventuali autorizzazioni ambientali e paesaggistiche;

5. dichiarazione attestante l'avvenuto espletamento di tutte le procedure per l'ottenimento del certificato di agibilità, se previsto dalla normativa vigente.

b.2) copia del progetto delle eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;

b.3) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;

b.4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato e che l'intervento stesso è stato realizzato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;

c) per l'acquisto di attrezzature:

c.1) copia della dichiarazione di conformità alla normativa vigente, se prevista dalla normativa medesima;

c.2) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;

c.3) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;

c.4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato;

d) per i servizi e gli investimenti immateriali: relazione descrittiva accompagnata da eventuale documentazione utile a dimostrate l'attività svolta, quali il materiale promozionale prodotto e diffuso, gli attestati e le certificazioni conseguite;

e) altra documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.

9. Con riferimento all'art. 15, comma 4, del presente bando, alla rendicontazione finale, presentata a conclusione dell'intervento e a supporto della domanda di pagamento di saldo, è allegata copia della documentazione attinente l'esercizio dell'attività svolta.

Art. 17 – Varianti

1. L'intervento della domanda di aiuto ammessa a finanziamento deve essere realizzato come da descrizione contenuta nella documentazione presentata a corredo della domanda di aiuto.

2. Varianti all'intervento possono essere richieste in via preventiva ed eseguite solo dopo la relativa autorizzazione da parte del GAL. Non sono assolutamente ammesse varianti che, incidendo sugli elementi valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio di graduatoria, comportano una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento, ai sensi dell'art. 35, comma 5, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.

3. Non sono tuttavia soggette ad autorizzazione preventiva da parte del GAL le varianti non sostanziali, come definite dall'art. 35, comma 6, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, consistenti in:

   f) particolari soluzioni tecniche esecutive o di dettaglio che determinano un incremento o una diminuzione del costo totale ammesso inferiore al 20 (venti) per cento e che non determinano modifiche sostanziali o riduttive delle caratteristiche tecniche degli investimenti o modifiche della tipologia dell'operazione finanziata;

   g) acquisto di arredi e attrezzature di marca diversa o con caratteristiche tecniche e funzionali superiori a quelle previste nella domanda di aiuto;

   h) variazione dei prezzi di mercato;

   i) economie derivanti dalla realizzazione dell'operazione finanziata;

   j) utilizzo dell'economie di cui alle lettere d) e d) per le finalità di cui alle lettere a) e b) ovvero per voci di costo ritenute ammissibili in sede di istruttoria delle domanda di aiuto.

4. Delle varianti di cui al comma 3 il beneficiario dà motivazione in sede di rendicontazione, secondo quanto specificato nella decisione individuale di finanziamento, e le stesse sono approvate dal GAL a consuntivo.

5. La richiesta di variante di cui al comma 2 è corredata della documentazione prevista per la domanda di aiuto, limitatamente all'oggetto della variante.

6. La variante non comporta aumento del costo totale ammesso a finanziamento e pertanto non comporta incremento del contributo.

7. Qualora la spesa complessiva del progetto risulti inferiore a quella inizialmente ammessa a contributo, si procederà alla riduzione proporzionale del contributo medesimo, fatta eccezione per l'aiuto concesso nell'entità ridotta prevista dall'art. 10, comma 5.

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 18 - Obblighi del beneficiario in relazione all'attuazione e documentazione dell'intervento, al vincolo di destinazione e alla pubblicità

1. Il beneficiario è tenuto ad assolvere agli obblighi previsti dagli artt. 48 e 49 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011:

   a) Impegni essenziali:

      a.1) non produrre intenzionalmente dichiarazioni e atti falsi;

      a.2) non aver già ottenuto e non richiedere altri aiuti per il finanziamento della medesima operazione o di una sua parte;

      a.3) realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto ammessa a finanziamento con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili, fatto salvo quanto previsto in tema di varianti;

      a.4) mantenere, fino alla liquidazione finale dell'aiuto, i requisiti di ammissibilità, con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili;

a.5) conservare la destinazione d'uso dei beni oggetto di aiuto per il periodo di 10 anni per i beni immobili e di 5 anni per i beni mobili dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'investimento, e non cedere i suddetti beni per lo stesso periodo;

a.6) nel caso di segnalazione di punteggi per "incremento dell'occupazione", mantenere il livello occupazionale raggiunto con l'inserimento di nuovi posti di lavoro per 2 anni a decorrere dalla data di conclusione del progetto, cos' come definita dall'art. 15, comma 3 del presente bando;

a.7) rispettare la normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;

a.8) consentire in ogni momento e senza restrizioni al GAL e gli organi incaricati dei controlli l'accesso in azienda e alla documentazione.

b) Impegni accessori:

b.1) comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto, fatte salve le varianti di cui all'art. 17 del bando;

b.2) rispettare i termini indicati nella decisione individuale di finanziamento;

b.3) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli interventi previsti nell'operazione finanziata;

b.4) Per gli interventi su beni immobili che comportano un costo totale ammesso superiore a euro 50.000,00, affiggere una targa informativa recante:

1. la descrizione dell'intervento;
2. la bandiera europea conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006;
3. la dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali";
4. il logo di Leader conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4.2 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006;
5. il logo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
6. l'emblema della Repubblica italiana.

Le informazioni di cui ai numeri da 2 a 4 occupano almeno il 25 % dello spazio della targa.

Il logo e l'emblema di cui ai precedenti punti 5. e 6. devono essere conformi alle indicazioni contenute nella "Guida al logotipo istituzionale e alle sue corrette applicazioni" documento del Servizio sviluppo rurale, autorità di gestione del PSR".

2. Il beneficiario, o suo rappresentate, è obbligato a comunicare al GAL, nel termine prescritto di dieci giorni, le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali previste dall'articolo 47, comma 1, del regolamento (CE) 1974/2006.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello dell'atto di liquidazione del saldo del finanziamento, il beneficiario è tenuto a trasmettere al GAL una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il mantenimento del vincolo di destinazione nel corso dell'anno precedente. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione, il GAL procederà alla verifica presso il beneficiario dell'effettivo mantenimento del

vincolo di destinazione. Controlli a campione verranno altresì effettuati sulle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

4. Il beneficiario, ai fini dei controlli delle autorità e degli uffici preposti, è altresì tenuto a conservare per un periodo corrispondente alla durata degli obblighi assunti tutta la documentazione relativa all'intervento in un separato dossier, ai sensi dell'art. 75, paragrafo 1, lett. c) punto i), del regolamento (CE) n.1698/2005. La documentazione, in originale o copia conforme, riguarda tutte le fasi di attuazione e finanziamento, nonché gli obblighi e impegni del beneficiario per il periodo successivo al saldo dell'aiuto, erogato a conclusione dell'intervento.

5. Per i materiali informativi prodotti il beneficiario deve rispettare quanto previsto dall'Allegato VI del Reg. CE 1974/2006 insieme a quanto previsto nella citata "Guida al logotipo istituzionale e alle sue corrette applicazioni", e deve comunque trasmettere al GAL la bozza di tutto il materiale informativo, promozionale e pubblicitario che si intende realizzare nell'ambito dell'operazione finanziata al fine di una verifica di conformità alle disposizioni comunitarie.

Art. 19 – Controlli

1. Sull'intervento oggetto della domanda di aiuto sono previsti i controlli amministrativi previsti dal regolamento (CE) n. 1975/2006, dalla normativa in materia di frodi e irregolarità nell'utilizzo dei fondi comunitari e dalla normativa nazionale, statale e regionale, che disciplina singoli aspetti dell'attività interessata dall'aiuto.

2. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, ai fini del controllo delle perizie asseverate di cui all'articolo 11, comma 6, lett. e) del presente bando, è sorteggiato annualmente un campione di domande rappresentativo, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di gestione.

3. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 65/2011, le modifiche di errori palesi possono essere riconosciute anche in fase di controllo, oltre che in qualsiasi momento da parte dei soggetti competenti dopo la presentazione della domanda di aiuto, della domanda di pagamento e di altra dichiarazione.

CAPO VI – RIDUZIONI e REVOCHE DELL'AIUTO

Art. 20 – Riduzioni dell'aiuto

1. Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 65/2011, qualora la somma richiesta dal beneficiario con la domanda di pagamento superi di oltre un 3%, l'importo erogabile in base all'esame di ammissibilità della spesa rendicontata (importo della domanda di pagamento), a quest'ultimo importo erogabile si applica una riduzione pari alla differenza tra la somma richiesta e l'importo erogabile. Tale riduzione non si applica nel caso in cui il beneficiario sia in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.

2. La riduzione di cui al comma 1 si applica anche in esito ai controlli in loco ed ex post previsti dagli articoli 25 e 29 del regolamento (CE) n.65/2011.

3. In caso di mancato rispetto degli impegni accessori di cui all'art. 18 comma 1, lettera b) del presente bando, si applicano le riduzioni per inadempimenti definite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1995 dell'8 ottobre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 dicembre 2009, n. 30125.

Art. 21 – Decadenza, revoche e annullamento

1. Costituiscono cause di decadenza, revoca o annullamento dell'aiuto concesso – secondo i casi - con conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute:

   a) rinuncia da parte del beneficiario;

   b) mancata realizzazione dell'intervento;

   c) mancato rispetto di uno degli impegni essenziali di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) del presente bando.

2. Agli importi richiesti in restituzione ai sensi del comma 1, si applicano gli interessi legali.

CAPO VII – NORME FINALI

Art. 22– Controversie

1. Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente bando e dei conseguenti atti connessi all'esecuzione e controllo dell'operazione finanziata, è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 43 del 21 febbraio 2007, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 23– Rinvio a norme e disposizioni amministrative

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, trovano applicazione il Programma regionale di sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulie e le norme recate da:

   a) regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, e successive modificazioni e integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

   b) regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

   c) regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misura di sostegno della sviluppo rurale;

   d) regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");

   e) legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), e successive modifiche e integrazioni;

   f) legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modificazioni e integrazioni;

   g) decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 040/Pres.: "Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";

h) “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi (2010)” del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

nonché le norme e i principi regolanti le specifiche attività interessate dal bando.

2. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 24 - Trattamento dei dati personali

1. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche.

2. I dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.

3. Il conferimento dei dati personali di cui ai commi 1 e 2 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti dei ammissibilità delle domande medesime, pena l’esclusione dai finanziamenti.

4. All’interessato spettano i diritti previsti dall’articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.

5. Titolari del trattamento sono il GAL e, con riferimento alle operazioni effettuate tramite portale SIAN, l’AgEA.

Art. 25 – Pubblicazione del bando ed informazioni

1. Informazioni sul presente bando sono fornite dal GAL Montagna Leader.

2. Il bando e la relativa modulistica sono pubblicati sul BUR e resi disponibili sul sito istituzionale della Regione (www.regione.fvg.it) e sul sito internet del GAL (www.montagnaleader.org).

Elenco allegati

Allegati:

- Allegato A): relazione descrittiva dell’intervento di cui all’art. 11, comma 6, lett. c)
- Allegato B): dichiarazione del tecnico di cui all’art.11, comma 6, lett. e)
- Allegato C): dichiarazione di cui all’art. 11, comma 6, lett. g)
- Allegato D): dichiarazione di cui all’art. 11, comma 6 lett. h)
- Allegato E): impegno di cui all’art. 11, comma 7, lett. a) e dichiarazione di cui all’art. 11, comma 7 lett. b)
- Allegato F): dichiarazione di cui all’art. 11, comma 7, lett. c)
- Allegato G): impegno di cui all’art. 11, comma 7, lett. f).